



e queste ultime due  
non in proprio ma quali eredi di

- intimati -

Nonché da:

e queste ultime due  
non in proprio ma quali eredi di

tutti elettivamente  
domiciliati in ROMA, presso lo  
studio dell'avvocato  
rappresentati e difesi dagli avvocati  
giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

**contro**

, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA , presso lo studio  
dell'avvocato , che la rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati ,  
GERMANO DONDI, giusta delega in atti;

**- controricorrente ai ricorsi incidentali -**

**nonchè contro**

**- intimati -**

Nonché da:

,  
, elettivamente domiciliati in VIA  
, presso lo studio dell'avvocato  
, che li rappresenta e difende, giusta  
delega in atti;

**- controricorrenti e ricorrenti incidentali -**

**contro**

, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA , presso lo studio  
dell'avvocato , che la rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati ,  
, giusta delega in atti;

**- controricorrente ai ricorsi incidentali -**

avverso la sentenza n. 7323/2013 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2013 R.G.N.  
549/2012+1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO  
BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato per delega

verbale Avvocato .

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con il ricorso al Tribunale di Latina i lavoratori di cui all'epigrafe convenivano in giudizio la \_\_\_\_\_ (d'ora in poi \_\_\_\_\_) e la \_\_\_\_\_ (d'ora in poi \_\_\_\_\_), affinché fosse accertata e dichiarata la nullità e l'invalidità dell'atto di cessione di ramo d'azienda (stabilimento di Latina della \_\_\_\_\_, produttrice componentistica ed in particolare dispositivi ed apparati in plastica atossica per la circolazione extracorporea del sangue, cui erano addetti), avvenuto in data 1.7.2008 dalla \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_: che lo stabilimento di Latina era solo una unità produttiva priva di rilevanza ed autonomia ex artt. 2555 e 2112 comma 5 c.c.; che l'atto negoziale non configurava fattispecie di cessione di azienda ed era dunque inefficace nei loro confronti; che essi ricorrenti vantavano pertanto un diritto al risarcimento del danno in misura di 5 mld. di €, oltre al trattamento economico reddituale evincibile anche dall'accordo integrativo sottoscritto in data 23.5.06.

Le società convenute contestavano la fondatezza delle domande.

Il Tribunale, esperita l'istruttoria, con sentenza del 26.7.11, respingeva il ricorso, compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza, hanno proposto appello \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ; per chiedere, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso.

Avverso la medesima sentenza hanno proposto distinto appello tutti gli altri lavoratori indicati in epigrafe.

La \_\_\_\_\_ si è costituita in entrambi i giudizi resistendo ai gravami, mentre la \_\_\_\_\_ è rimasta contumace.

Con sentenza depositata il 21.10.13, la Corte d'appello di Roma dichiarava inefficace la cessione del ramo di azienda in questione nei confronti dei lavoratori in causa, condannando la \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la \_\_\_\_\_, affidato a cinque motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, contenenti ricorsi incidentali affidati ad unico motivo, \_\_\_\_\_, nonché i restanti lavoratori. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

FR



### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. 101, 112 e 115 c.p.c., lamentando che mentre i lavoratori si erano sempre doluti solo dell'invalidità della cessione, per assenza di autonomia del ramo d'azienda e non per l'entità e natura del ramo d'azienda ceduto, la sentenza impugnata ritenne la cessione invalida trattandosi di 'mera cessione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici beni materiali (macchinari ed arredi) privi di ogni correlazione alla originaria entità economica'.

Il motivo è inammissibile denunciando *errores in procedendo* come violazione di legge, e nella sostanza, comunque, la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata nel vigore del novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c.

Richiamati i principi affermati da questa Corte in tema di cessione di ramo d'azienda, ed esclusa l'ammissibilità di ogni censura che abbia ad oggetto la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, afferma la ricorrente che la norma codicistica invocata non pretende affatto che il ramo ceduto debba essere 'l'esatta fotocopia' della configurazione che esso aveva presso il cedente, rilevando piuttosto se i beni ceduti possano configurare una entità autonoma organizzata in maniera stabile per l'esercizio di una attività economica. Che era erronea l'affermazione della corte di merito secondo cui, successivamente alla cessione, il ramo venga integrato nell'organizzazione del cessionario, ovvero sia impiegato per lo svolgimento di attività in parte differenti.

Il motivo è infondato.

La questione della cessione di ramo d'azienda è stata più volte affrontata da questa Corte, da ultimo con sentenza 12.8.14 n. 17901, da cui, anche per essere in linea con altri numerosi arresti di legittimità, non si ha motivo di discostarsi.

FB



La giurisprudenza di legittimità è infatti oramai orientata nel ritenere operante, anche a seguito del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, il principio per cui per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, *conservi la sua identità* - come del resto previsto dalla prima parte del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 - presupponendo ciò comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata *ad hoc* in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di *frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome*, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (cfr. Cass. 15 aprile 2014 n. 8757, Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711 e nello stesso senso Cass. 8 giugno 2009 n. 13171 e Cass. 9 ottobre 2009 n. 21481). Nella specie la sentenza impugnata ha accertato che il ramo d'azienda ceduto aveva, prima del trasferimento, una sua autonomia nel senso sopra riferito e tuttavia, al momento del trasferimento, non aveva conservato la medesima struttura materiale né l'organizzazione di beni e personale preesistenti; in particolare ha accertato che dalla cessione vennero poi esclusi non solo la proprietà dello stabilimento ceduto e dell'area su cui insisteva, ma soprattutto una parte non irrilevante delle attrezzature (circa la metà delle fondamentali presse 'Harburg'), le risorse patrimoniali in cassa ed i contratti in corso con i fornitori, mentre l'acquirente si obbligò a non destinare il ramo d'azienda in questione alla produzione di macchine, accessori e dispositivi per dialisi o destinati alla dialisi, escludendo inoltre dalla cessione l'acquisizione dei diritti di proprietà e\o sull'uso di licenze, marchi, insegne e brevetti, e su ogni altro diritto industriale o intellettuale o su beni immateriali; venne esclusa, anzi smantellata, la cd. 'sala bianca' (o camera sterile). Che dall'atto di cessione risultavano inoltre cedute solo una parte delle presse (come chiarito dai testi, circa la metà), taluni arredi e piccoli macchinari ausiliari, privando sostanzialmente il ramo ceduto di



materiale e strumenti di importanza strategica per la produzione, tanto che l'acquirente si obbligò anche, in contratto, a non destinare il ramo di azienda o gli elementi di questa alla produzione di macchine, accessori e dispositivi per dialisi o destinati alla dialisi, e dunque il 'core business' del ramo d'azienda ceduto.

Trattasi di accertamenti ed apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie che non possono essere sindacati in questa sede alla luce del novellato n. 5 dell'art. 360, co.1. c.p.c.

Del resto, come pure affermato da questa Corte, non può ammettersi un trasferimento di ramo d'azienda con riferimento alla sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un'unica funzione al momento del trasferimento. Tanto infatti contrasterebbe, e con le direttive comunitarie nn. 1998/50 e 2001/23 che richiedono già prima di quest'atto "un entità economica che conservi la propria identità" ossia un assetto già formato, e con gli artt. 4 e 36 Cost. che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (sent. n. 115 del 1994 della Corte Cost.) ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l'assenza di riferimento oggettivi (Cfr. Cass. 15 aprile 2014 n. 8757 e Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711 cit.). Né a diverse conclusioni può indurre la sentenza 6 marzo 2014 della Corte di Giustizia resa nella causa Lorenzo Amatori e altri C-458/12, secondo la quale l'art. 1, par. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento.

La richiamata pronuncia, infatti, interviene su questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Trento che muoveva dall'errato presupposto

FB



che la norma interna, quale quella dettata dall'art. 2112 c.c., comma 5, consentisse la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora la parte di azienda oggetto del trasferimento non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma già preesistente al trasferimento, tanto da poter essere identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Inoltre la sentenza comunitaria va letta, non nel senso che non occorre, ai fini di cui trattasi, il requisito della preesistenza e conservazione, ma che è consentito agli stati membri prevedere una norma che estenda l'obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti anche in caso di non preesistenza del ramo d'azienda.

D'altro canto la stessa Corte, nella citata sentenza, ribadisce che, ai fini dell'applicazione della richiamata direttiva 2001/23, l'entità economica in questione deve in particolare, anteriormente al trasferimento e successivamente ad esso, godere di un'autonomia funzionale sufficiente.

3.- Con il terzo motivo la denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. oltre all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare circa la consistenza del ramo d'azienda ceduto; l'irrilevanza del mancato trasferimento della proprietà dell'immobile; la erronea valutazione delle risultanze istruttorie; la consistenza di taluni crediti ceduti (nella specie quello di 4,3 milioni di €, vantato dalla nei confronti della Immobiliare); i verbali ispettivi del 3.2.11, da cui risultava che i prodotti dello stabilimento ceduto, presso la erano del tutto simili e dello stesso genere di quelli della

FB

Il motivo è inammissibile in quanto, ampiamente esaminato dalla corte capitolina il fatto decisivo, diretto esplicitamente ad una nuova valutazione delle circostanze di causa, in contrasto col novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c.

4.- Con il quarto motivo la società denuncia la violazione dell'art. 2112 c.c. alla luce delle risultanze istruttorie complessive emerse, in



relazione alle quali deve accertarsi la sussistenza di un ramo di azienda.

Anche tale motivo è inammissibile per le stesse considerazioni svolte in ordine a quello che precede.

5.- Con il quinto motivo la società denuncia la violazione dell'art. 1406 c.c. Lamenta in particolare che la sentenza impugnata è errata laddove ha escluso l'eccepite difetto di interesse ad agire in capo al lavoratore (e quindi dei suoi eredi), avendo questi sottoscritto un accordo sindacale (del 9.6.08) confermativo della cessione del ramo d'azienda de quo, mostrando così la volontà di aderire alla cessione stessa. E lo stesso doveva affermarsi con riferimento a quei sindacalisti che, una volta passati alle dipendenze di vennero eletti in seno alla r.s.u. con ciò parimenti mostrando di aver aderito alla cessione dei loro contratti di lavoro.

Anche tale motivo è inammissibile, riguardando a ben vedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ed interpretazione degli accordi sottoscritti dal e taluni altri sindacalisti, attività riservata al giudice del merito, che nella specie ha osservato che detti accordi, inerenti il trasferimento in questione e sottoscritti quali sindacalisti, non contenevano alcuna volontà abdicativa circa il diritto di azione in ordine alla legittimità del trasferimento, tanto più che l'accordo 9.6.08 subordinò l'efficacia dell'accordo alla sua approvazione, tramite referendum, da parte dei lavoratori, referendum che ebbe esito negativo, ed ove ancora si consideri che ad avviso della corte di merito l'illegittimità del trasferimento non era in re ipsa ma si verificò successivamente nel momento dell'effettiva traslazione del ramo di azienda e relativi beni ceduti.

6.- Con i ricorsi incidentali taluni dei lavoratori in causa censurano la sentenza impugnata per non aver riconosciuto loro il richiesto risarcimento del danno.

Anche i ricorsi incidentali non meritano accoglimento considerato che, pur potendosi in tal caso invocare il risarcimento del danno, la sentenza impugnata ha dichiarato l'inefficacia, e non solo l'illegittimità, del trasferimento di ramo di azienda del 1.7.08, di cui si discute, nei confronti dei lavoratori, conseguendone il loro diritto alle retribuzioni

FP



non percepite dalla                      sin dal momento della cessione in poi, e non essendo ulteriori danni chiariti e provati dai lavoratori.

7.- Entrambi i ricorsi debbono pertanto essere rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso principale e quelli incidentali. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

*Nei casi delle impugnazioni dei ricorsi principali e dei ricorsi incidentali, la Corte, con il giudizio di legittimità, ha deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017*

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017